

## Gare gas, l'Arera disapplica il DL Rilancio

***Riconoscimento automatico costi in contrasto con direttive UE. Definite anche le modalità di applicazione tetto al riconoscimento investimenti in località in avviamento***

Con la delibera 528/2022/R/gas del 25 ottobre Arera ha concluso il procedimento avviato con la delibera 435/2020/R/gas per l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 114-ter del decreto Rilancio (DL 19 maggio 2020, n. 34) in materia di distribuzione gas, con particolare riferimento al riconoscimento degli investimenti nelle reti di distribuzione gas nei Comuni della zona climatica F, classificati come territori montani, nonché nei Comuni individuati nella deliberazione Cipe 5/2015. Come anticipato nella consultazione che ha preceduto il provvedimento ([v. Staffetta 21/07](#)), la delibera stabilisce di disapplicare l'art. 114-ter ai fini della valutazione dei bandi di gara per l'affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale, in quanto – imponendo di fatto all'Arera il pieno riconoscimento degli investimenti che gli operatori intendano compiere nelle località in questione, qualunque ne sia l'ammontare, in deroga alle regole previste in materia di analisi costi-benefici – risulta incompatibile coi limiti negativi derivanti dagli articoli 39 e 41 della direttiva 2009/73/CE (relativi all'indipendenza e alle competenze delle autorità di regolamentazione); pertanto, anche con riferimento alle località contemplate dallo stesso articolo 114-ter, gli investimenti che le imprese aggiudicatrici effettuano in esito alle offerte, per la parte che eccede il livello corrispondente alle condizioni minime di sviluppo, in assenza di un'adeguata analisi costi-benefici, non possono concorrere alla determinazione del livello del capitale investito rilevante ai fini tariffari.

Sempre in tema di distribuzione gas, con la delibera 525/2022/R/gas del 25 ottobre sono state disciplinate le **modalità operative di applicazione del tetto al riconoscimento tariffario degli investimenti nelle località in avviamento**, prevedendo l'applicazione dell'articolo 33 della RTDG a tutte le località con anno di prima fornitura successivo al 2017, indipendentemente dall'anno di affidamento della concessione, e includendo in tali località anche le località situate nella regione Sardegna, nonché le località interessate dall'art. 114-ter del DL Rilancio (n. 34/20), confermandone la disapplicazione. La delibera dettaglia le modalità applicative del meccanismo di cui all'art. 33 della RTDG relative in particolare alla determinazione dell'indice di diffusione del servizio e alle modalità di verifica del superamento della soglia unitaria massima di spesa, per la seconda e la terza fase del meccanismo.